

**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO ASSEMBLEA DEI SINDACI DEL PIANO DI ZONA
dell'Ambito Territoriale Sociale Val Seriana
approvato dall'Assemblea dei Sindaci del 28-09-2022**

L'Assemblea dei Sindaci del Piano di Zona Val Seriana in coerenza con le disposizioni contenute nell'art. 12 comma 6 della DGR N° XI / 6762 di Regione Lombardia del 25/07/2022 ATTUAZIONE L.R. 22/2021: REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA DEI SINDACI, DEL COLLEGIO DEI SINDACI, DEL CONSIGLIO DI RAPPRESENTANZA DEI SINDACI E DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI DEL DISTRETTO - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE LOCATELLI) - (A SEGUITO DI PARERE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE)"

DISPONE:

Art. 1

1. Composizione, attribuzioni dell'ASSEMBLEA DEI SINDACI DEL PIANO DI ZONA

2.

1. L'ASSEMBLEA DEI SINDACI DEL PIANO DI ZONA è composta da tutti i Sindaci, o loro delegati, dei Comuni compresi nel territorio dell'Ambito Territoriale Sociale come definito dalle L. 328/00, L.r. 3/2008, L.r. 33/2009, articolo 7 bis, comma 6.
2. L'Assemblea ha la sua sede presso l'Ente Capofila del Piano di Zona dell'Ambito Territoriale Sociale.
3. In tutte le ipotesi di scioglimento del Consiglio Comunale previste dalla legge, la rappresentanza del Comune è esercitata dal commissario straordinario che rimane in carica fino alla elezione del nuovo Sindaco.
4. L'ASSEMBLEA DEI SINDACI DEL PIANO DI ZONA provvede, nell'area territoriale di competenza, a:
 - a) formulare la programmazione del Piano di Zona di Ambito Territoriale e gestire le azioni operative previste (L.328/2000 e L.r. 3/2008) in auspicabile integrazione con il sistema sanitario e sociosanitario nonché con le politiche del lavoro, della formazione professionale, dell'istruzione, dell'educazione, della sicurezza e della pianificazione territoriale.
 - b) fornire ausilio all'Assemblea dei sindaci del distretto nello svolgimento delle funzioni del comitato dei sindaci del distretto di cui all'art. 3 quater D. Lgs. 502/92, portando all'attenzione dell'Assemblea del distretto peculiarità territoriali da considerare all'interno di un quadro complessivo di integrazione;

- c) gestire operativamente, anche tramite accordi/intese, i livelli di integrazione tra i servizi sociali di prossimità e gli interventi sociosanitari e sanitari territoriali;
5. La prima riunione dell'ASSEMBLEA DEI SINDACI DEL PIANO DI ZONA è convocata ed è presieduta, sino all'elezione del Presidente dal Presidente dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito distrettuale.
 6. Il Presidente viene eletto, nella prima seduta dell'Assemblea, a maggioranza (con le modalità previste dell'art.2, comma 20) tra i propri componenti, con votazione segreta e secondo il sistema del voto capitaro.
 7. E' eletto il Sindaco, o suo delegato, che ottiene il maggior numero di voti. A parità di voti viene eletto il Sindaco, o suo delegato, con maggiore anzianità di carica; a parità di anzianità di carica, è eletto il Sindaco più anziano di età.
 8. Con le stesse modalità e con distinta votazione viene eletto il vice Presidente, che sostituisce in caso di assenza o impedimento il Presidente. In tutti i casi di impedimento o impossibilità formale del Presidente e del vice Presidente, alla convocazione provvede il Sindaco più anziano di età.
 9. L'Assemblea può istituire un Consiglio Esecutivo con compiti di istruttoria e di formulazione di proposte e pareri in ordine alle funzioni attribuite. Il Consiglio Esecutivo è presieduto e convocato dal Presidente dell'Assemblea del Piano di Zona. I componenti sono designati con modalità individuate dall'Assemblea stessa.
 10. Il Presidente e il vice Presidente rimangono in carica 5 anni, purchè in carica nel proprio Comune.
 11. Nei confronti del Presidente e del vice Presidente può essere proposta mozione di sfiducia, che viene posta in votazione con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno 1/3 dei componenti dell'Assemblea.
 12. In caso di approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente, il vice Presidente svolge le funzioni di Presidente fino all'elezione del nuovo Presidente.
 13. In caso di assenza, impedimento o sfiducia nei confronti sia del Presidente sia del vice Presidente, l'Assemblea dei Sindaci del Distretto è presieduta dal Sindaco più anziano di età.
 14. Nell'eventualità in cui siano modificati gli assetti territoriali degli Ambiti Territoriali Sociali si procede al rinnovo delle cariche elettive dell'Assemblea dei Sindaci del Piano di Zona.

Art. 2

Modalità di funzionamento dell'ASSEMBLEA DEI SINDACI DEL PIANO DI ZONA

1. Al Presidente competono la formazione dell'ordine del giorno e la convocazione

dell'Assemblea, nonché la direzione delle sedute.

2. Il Presidente convoca l'Assemblea dei Sindaci del Piano di Zona:
 - a) di propria iniziativa;
 - b) su richiesta di 1/3 dei Sindaci che compongono l'Assemblea;
3. Nella richiesta di convocazione devono essere indicati gli argomenti da trattare corredati dalle relative proposte.
4. La riunione dell'Assemblea ha luogo entro quindici giorni dalla richiesta di cui alle lett. a) e b) del comma 2.
5. La convocazione dei componenti, alla prima seduta ed alla seconda seduta, è disposta con avviso scritto trasmesso per via telematica ai singoli componenti almeno 7 giorni prima della seduta.
6. È ammessa la convocazione d'urgenza. In tale caso l'avviso deve pervenire per via telematica ai singoli componenti almeno ventiquattr'ore prima dell'ora fissata per la seduta.
7. Le Assemblee sono convocate, di norma, presso idonei locali individuati dal Presidente dell'Assemblea.
8. La convocazione con l'ordine del giorno è sottoscritta dal Presidente. All'ordine del giorno vengono iscritti gli argomenti proposti:
 - a) dal Presidente dell'Assemblea;
 - b) dai Sindaci richiedenti la convocazione ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. b);
9. L'eventuale documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno è inviata a ciascun componente in via telematica.
10. In caso di urgenza, l'ordine del giorno può essere integrato fino a 24 ore prima della seduta, previa comunicazione per via telematica ai componenti delle Assemblee.
11. All'Assemblea dei Sindaci dei Piani di Zona possono essere invitati a partecipare:
 - a) il direttore generale della ATS o suo delegato;
 - b) il direttore generale della ASST o suo delegato;
 - c) Il direttore di distretto o suo delegato.
12. Qualora l'ordine del giorno preveda la discussione di argomenti a carattere sanitario, sociosanitario o sociale che coinvolgono direttamente gli Enti e/o i servizi localizzati sul territorio dell'Ambito Territoriale, indipendentemente dalla sede di rappresentanza legale, le Assemblee possono essere integrate da un rappresentante degli enti stessi, che vi partecipa senza diritto di voto.
13. I componenti dell'Assemblea hanno diritto di prendere visione della documentazione ritenuta utile e indispensabile e di ottenere dal Presidente tutte le notizie ed i chiarimenti necessari.
14. Le sedute sono pubbliche, fatto salvo il caso in cui, con decisione motivata del Presidente dell'Assemblea, sia altrimenti stabilito.

15. L'Assemblea è validamente riunita quando è presente la metà più uno dei suoi componenti.
16. La seduta è dichiarata deserta qualora, trascorsa un'ora da quella fissata, non sia stato raggiunto il numero legale.
17. I componenti che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti. Non sono computati nel numero richiesto per la validità della seduta i componenti che si allontanano dall'aula prima delle votazioni.
18. L'espressione del voto è sempre palese, salvo quando la votazione concerne argomenti riguardanti persone; in tali casi la stessa deve essere effettuata con scrutinio segreto. Nei casi previsti dalla legge, la votazione deve essere segreta.
19. Le votazioni palesi si effettuano, di regola, per alzata di mano, procedendo alla controprova quando vi sia motivo di incertezza o quando la controprova sia richiesta da un componente dell'Assemblea. La votazione a scrutinio segreto si effettua per mezzo di schede al cui spoglio provvedono, sotto la direzione del Presidente, tre scrutatori designati nella stessa seduta tra i componenti e la cui identità viene riportata a verbale.
20. Ogni proposta messa in votazione nell'ASSEMBLEA DEI SINDACI DEL PIANO DI ZONA si intende approvata quando abbia raccolto la maggioranza dei voti dei Sindaci, o loro delegati, presenti e votanti.
21. Nella votazione mediante schede, quelle che risultino bianche o illeggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
22. Il Presidente convoca l'ASSEMBLEA DEI SINDACI DEL PIANO DI ZONA di norma almeno 6 volte all'anno.

Art. 3

Funzioni di assistenza tecnico professionale e pubblicazione degli atti

1. Le funzioni di assistenza tecnico professionale, convocazione, verbalizzazione e pubblicazione degli atti (anche attraverso il sito web istituzionale dell'Ambito Territoriale) dell'ASSEMBLEA DEI SINDACI DEL PIANO DI ZONA sono svolte dal responsabile dell'Ufficio di Piano dell'Ambito.
2. Delle riunioni dell'Assemblea sono redatti i verbali che devono evidenziare con chiarezza le decisioni assunte dall'Assemblea in merito ai temi all'ordine del giorno e l'esito di eventuali votazioni; copia di ciascun verbale è trasmessa in via telematica ai componenti dell'Assemblea. I verbali sono sottoscritti, oltre che dal responsabile dell'Ufficio di Piano in qualità di segretario verbalizzante, dal Presidente dell'Assemblea o dal vice Presidente. I verbali delle sedute approvati dall'Assemblea sono pubblicati sul sito web dell'ente

capofila del Piano di Zona.

3. La documentazione pertinente l'ASSEMBLEA DEI SINDACI DEL PIANO DI ZONA (ed in particolare convocazioni e verbali) fa parte del patrimonio documentale dell'Ente capofila del Piano di Zona e viene gestita e conservata nel rispetto della normativa vigente in materia di documentazione amministrativa.

Art.4

Diritti di partecipazione dei cittadini

L'Assemblea può promuovere consultazioni, invitando a parteciparvi i cittadini dei Comuni facenti parte dell'Ambito, le loro organizzazioni anche sindacali, e le loro espressioni associative, ivi comprese le associazioni di volontariato e di tutela di diritti, allo scopo di raccogliere informazioni sull'organizzazione dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali.

Art. 5

Vigilanza

Le funzioni di vigilanza sul corretto funzionamento dell'Assemblea dei Sindaci del Piano di Zona sono svolte dal Presidente.

Art. 6

Mozioni e interrogazioni

1. La mozione consiste in un invito rivolto al Presidente e diretto a promuovere una discussione su un argomento di particolare importanza. L'iniziativa delle mozioni da sottoporre all'Assemblea spetta a qualsiasi componente.
2. Ciascun componente può presentare interrogazioni direttamente al Presidente dell'Assemblea, il quale assicura una risposta.

Art. 7

Deleghe

Ogni Sindaco può delegare a partecipare all'Assemblea dei Sindaci del Piano di Zona un proprio rappresentante, individuato tra gli Assessori o i Consiglieri del proprio Comune. Tale delega può essere limitata ad una sola seduta oppure permanente (salvo revoca della stessa) e coincidente con il mandato del Sindaco delegante.

Art. 8

Cessazione degli incarichi

Nei casi in cui si verifichi la cessazione dell'incarico come Amministratore presso il Comune prima della naturale scadenza dei mandati elettivi dell'Assemblea, il rappresentante eletto rimane transitoriamente in carica per il disbrigo degli affari correnti fino alla nomina del proprio successore, che deve avvenire entro e non oltre 180 giorni. Il Presidente in carica deve indire il prima possibile nuove elezioni.

Art. 9

Modalità di funzionamento e consultazioni/votazioni a distanza

1. Le riunioni dell'Assemblea dei Sindaci del Piano di Zona possono tenersi altresì a distanza in modalità telematica, anche mediante collegamento in videoconferenza di tutti o parte dei componenti, comunque in modalità sincrona, al fine di consentire la partecipazione e l'intervento da luoghi diversi dalla sede istituzionale, in modo simultaneo e in tempo reale;
2. Il Presidente dell'Assemblea dei Sindaci può, a fini conoscitivi/consultativi e/o in casi d'urgenza, invitare i propri componenti ad esprimere il proprio parere tramite consultazione/votazione a distanza in relazione ad argomenti di cui si ritenga necessario/importante il parere dei Sindaci o loro delegati.
3. Nel caso in cui l'Assemblea sia chiamata ad esprimere il proprio parere tramite consultazione a distanza sugli argomenti indicati dal Presidente, la stessa dovrà essere resa tramite Posta Elettronica Certificata all'Ufficio di Piano e sarà archiviata digitalmente e conservata presso l'ufficio stesso. L'esito sarà ratificato nella prima seduta utile e le risultanze riportate a verbale.

4. Art. 10

Accesso agli atti

Il diritto di accesso dei cittadini agli atti adottati dagli organismi di cui al presente regolamento è esercitato secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Art. 11

Modifiche al regolamento

L'Assemblea dei Sindaci del Piano di Zona può modificare o integrare il presente regolamento. Ogni modifica si intende approvata quando raccoglie la maggioranza dei voti dei Sindaci, o loro delegati, presenti e votanti.

Art.12

Approvazione regolamento

Il presente regolamento è esecutivo in seguito all'approvazione da parte dell'Assemblea dei Sindaci del Piano di Zona.

Art. 13

Disposizioni transitorie e finali

1. Ai fini della prima applicazione del presente Regolamento le cariche di Presidente e Vice Presidente dell'Assemblea dei Sindaci dei Piani di Zona sono ricoperte dagli attuali Presidente e Vice Presidente delle Assemblies dei Sindaci degli Ambiti distrettuali fino alla scadenza prevista.